



COMUNE DI **FABRIANO**

Variante al Piano Regolatore Generale

Variante ai sensi del comma 15 dell'art.33 della L.R. 19/2023

Revisione delle aree industriali localizzate nelle frazioni
e ri-pianificazione delle Aree Bianche (ex quadrilatero zone QL1 e QL2)

PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE

Progettista e coordinatore
Arch. Ermanno Tittarelli

Settore Geologico Geomorfologico
Dott. Geol. Fabrizio Mantoni

Settore Botanico Vegetazionale
Dott. Agr. Samuele Mencaroni

Collaboratore
Ing. Filippo Tittarelli

ALLEGATO 4

**GIUGNO
2026**

**DETERMINAZIONE
PROVINCIA DI ANCONA
DI ESCLUSIONE DALLA VAS**

Il Responsabile
del Procedimento
Ing. Paola Bartolini

Il Dirigente
Sett. Gov. del Territorio
Arch. Armando Natalini

Il Sindaco
Avv. Daniela Ghergo

L'Assessore all'Urbanistica
Ing. Lorenzo Vergnetta

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 09/04/2026 n. 434

Settore IV

Settore IV

4.3 - Area Governo del Territorio

OGGETTO: COMUNE DI FABRIANO - VARIANTE PARZIALE AL PRG DELLE AREE PRODUTTIVE IN ALCUNE FRAZIONI E DELLE AREE BIANCHE DEL CAPOLUOGO - PROPOSTA TECNICA PRELIMINARE EX ART. 33 COMMA 15 DELLA L.R. 19/2023 - PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) IN FORMA ORDINARIA PREVISTO AI SENSI DEL PARAGRAFO A.3, PUNTO 5, DELLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DGR 179 DEL 17/02/2025 - ESCLUSIONE

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (c.d. VAS) introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001, e recepita in Italia nella parte II del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, ha lo scopo di analizzare l'impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o dalle loro modifiche, di competenza di un'autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, da parte della autorità competente all'adozione del provvedimento finale di verifica dell'impatto;

- il D.lgs n.4 del 16.01.2008, primo decreto correttivo del D.Lgs 152/06, ha definitivamente disciplinato la normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica, conformando la normativa nazionale alle previsioni vigenti a livello comunitario e prevedendo contestualmente l'obbligo per le Regioni di provvedere all'adeguamento del proprio ordinamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a livello nazionale;
- il D.lgs n. 128 del 29/06/2010, *"Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69"*;
- la Regione Marche, nel Capo II *"Valutazione Ambientale Strategica"* della L.R. 12.06.2007 n.6, ha recepito la normativa in materia di V.A.S., individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 l'ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando ai sensi dell'art.20 l'elaborazione delle Linee Guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle relative procedure;
- in adempimento del suddetto art.20 della LR n.6/2007, la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n.1400 del 20.10.2008 con oggetto: *"LR n.6/2007 'Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000' art.20 – Approvazione delle 'Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica'*", pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31.10.2008;
- la Regione ha successivamente approvato la D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 con oggetto: *"Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010"*, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011;
- la Regione Marche in data 23/12/2019 ha approvato la Deliberazione di Giunta n.1647 con oggetto: *"Approvazione Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della DGR 1813/2010"*;
- In applicazione del punto 3 della D.G.R. 1647/2019 delle precedenti Linee Guida VAS, la Regione Marche, con Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n.13 del

17/01/2020 ha emanato le indicazioni tecniche, i requisiti di qualità e i moduli per la Valutazione Ambientale Strategica e con Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali n. 198 del 14/07/2021, ha emanato le "indicazioni tecniche per la Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici";

- la Regione Marche, con la L.R. 30.11.2023 n.19, *“Norme della pianificazione per il governo del territorio”*, ha innovato la normativa in materia di V.A.S., individuando all’art. 5 l’ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS dei piani urbanistici e demandando, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, la definizione delle modalità di verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio delle funzioni ad un atto successivo della Giunta regionale;
- In applicazione della disposizione precedente, la Regione Marche, con DGR n. 87 del 29 gennaio 2024, ha emanato la *“Disciplina delle modalità di verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell’art. 5 della L.r. 19/2023 “Norme della pianificazione per il governo del territorio”*;
- la Regione Marche in data 17/02/2025 ha approvato la Deliberazione di Giunta n.179 con oggetto: *“Approvazione “Linee guida regionali in materia di Valutazione Ambientale Strategica” e revoca della D.G.R. 1647/2019”*;

VISTO che la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica in oggetto è inerente alla proposta di *“VARIANTE PARZIALE AL PRG DELLE AREE PRODUTTIVE IN ALCUNE FRAZIONI E DELLE AREE BIANCHE DEL CAPOLUOGO - PROPOSTA TECNICA PRELIMINARE EX ART. 33 COMMA 15 DELLA L.R. 19/2023”*, inviata con nota Prot. n. 28198 il 14/07/2025 dal Comune di Fabriano, acquisita al protocollo prov.le n. 28503 del 14/07/2025;

VISTA la nota prot. n. 31336 del 01/08/2025 con la quale l’Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente nella procedura di VAS – Settore IV - Area Governo del Territorio della Provincia di Ancona, in riscontro alla nota del Comune di Fabriano citata, ha condiviso l’elenco degli SCA, previsto nel PROCEDIMENTO DI SCREENING DI VAS, in adempimento alle disposizioni previste ai sensi dell’art. 12, Titolo I, Parte seconda del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., individuando i seguenti soggetti:

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile - Direzione Protezione Civile e sicurezza del territorio – Genio Civile Marche Nord;
- AST Ancona – Dipartimento di Prevenzione – UOC ISP Ambiente e Salute;
- Provincia di Ancona – UO Valutazioni Ambientali;
- Provincia di Ancona – UO Concessioni, Autorizzazioni, Nulla osta, Volturazioni e Pareri;
- ANAS S.p.A.;
- Comune di Cerreto d'Esi;
- Comune di Genga;
- Comune di Sassoferrato;
- Comune di Fabriano – Comando di Polizia Municipale - viabilità locale.

PRESO ATTO che le verifiche condotte in ordine alla completezza dei contenuti del rapporto preliminare di screening semplificato e della relazione a corredo dell'istanza, sono state effettuate da questa Autorità tenuto conto della normativa vigente all'atto del deposito dell'istanza di verifica di VAS ad opera del Comune di Fabriano, con specifico riferimento, pertanto, ai criteri dell'All. I al D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii;

RILEVATO inoltre che l'iter amministrativo condotto risulta conforme alle disposizioni dettate dalle Linee Guida Regionali, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 17/02/2025 ed alla disciplina delle modalità di verifica del possesso dei requisiti della DGR n. 87 del 29 gennaio 2024;

RITENUTO che gli approfondimenti espletati dal Responsabile dell'Area Governo del Territorio, Arch. Massimo Orciani con Relazione Istruttoria del 09/04/2026 Prot. n. 12465 , sulla base della documentazione prodotta, sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento progettato e sono tali da escluderne l'assoggettabilità a V.A.S.;

EVIDENZIATO che, qualora in sede di approvazione definitiva della variante oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio

le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di approvazione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, *"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa Valutazione Ambientale Strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"*;

VISTI E RICHIAMATI:

- la legge regionale delle Marche 12.06.2007 n. 6, di attuazione della normativa dell'Unione Europea, Direttiva 2001/42/CE, che disciplina le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;
- l'art. 19 comma 1 *bis* della legge regionale citata (come modificata dall'art. 34 della L.R. 19/2023), ai sensi del quale, per gli strumenti di pianificazione comunale l'autorità competente per la VAS è individuata all'interno del Comune o della forma associativa tra Comuni cui compete la loro adozione e approvazione, purché in possesso di requisiti di separazione, autonomia e competenza; in carenza dei requisiti, l'autorità competente per la VAS è individuata nella Provincia di riferimento;
- l'art. 20 della citata legge, che demanda alla Giunta regionale l'adozione di linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive delle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico;
- la DGR n. 179 del 17/02/2025 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica con revoca della DGR 1647/2019;

- il Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n.13 del 17/01/2020 che stabilisce le indicazioni tecniche, i requisiti di qualità e i moduli per la Valutazione Ambientale Strategica;
- l'art. 6 comma 3 bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a norma del quale *“l'Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'art. 12, se i piani o programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti possano avere effetti significativi sull'ambiente”*;
- l'art.12 del citato decreto che stabilisce che *“nel caso di piani e programmi - OMISSIS, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente - OMISSIS - un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. - OMISSIS - L'autorità competente...entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni*;
- l'allegato I del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla legge 7 aprile 2014, n. 56) adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 02/02/2015, e modificato con gli atti n. 2 del 28/04/2017, n. 4 del 20/12/2022 e n. 2 del 16/01/2024;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente”, della Provincia di Ancona, da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 131 del 14/11/2025;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 44 del 16/03/2026 con cui è stato conferito ai sensi dell'art.109 del TUEL, al fine di assicurare la continuità e la

piena funzionalità degli uffici dell'Ente, a decorrere dal 16 marzo 2026, l'incarico di Dirigente Tecnico *ad interim* del Settore IV, all'Ing. Roberto Vagnozzi;

- la Determinazione Dirigenziale n. 351 del 17/03/2026 del Dirigente *ad interim* del Settore IV - con la quale si conferma all'Arch. Massimo Orciani, per il periodo dal 16 marzo 2026 e fino al 31 dicembre 2027, l'incarico di titolarità di Elevata Qualificazione dell'Area "*Governo del Territorio*" del Settore IV e contestualmente si aggiorna la relativa delega di funzioni;

PRESO ATTO della comunicazione inviata con nota prot. 5351 del 06/02/2024, acquisita al protocollo prov.le prot. 4597 del 06/02/2024 con la quale il Comune di Fabriano dichiara di non possedere i requisiti di cui alla DGR n. 87 del 29 gennaio 2024 e che pertanto intende avvalersi di questa Autorità Competente per la VAS ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della L.R. 19/2023;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente;

ATTESO che il Responsabile del presente procedimento è l'Arch. Massimo Orciani, Responsabile dell'Area Governo del Territorio del Settore IV;

DETERMINA

- I. di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, la proposta di "*VARIANTE PARZIALE AL PRG DELLE AREE PRODUTTIVE IN ALCUNE FRAZIONI E DELLE AREE BIANCHE DEL CAPOLUOGO - PROPOSTA TECNICA PRELIMINARE EX ART. 33 COMMA 15 DELLA L.R. 19/2023*", inviata con nota Prot. n. 28198 il 14/07/2025 dal Comune di Fabriano, acquisita al protocollo prov.le n. 28503 del 14/07/2025.
- II. di precisare che, qualora in sede di approvazione della variante oggetto della presente verifica fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della variante modificata rispetto all'esito della presente

verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di approvazione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, *"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa Valutazione Ambientale Strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"*.

- III. di comunicare il presente atto al Comune di Fabriano per i successivi adempimenti di competenza.
- IV. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Provincia di Ancona ai sensi dell'art.12 comma 5 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e come disposto dal paragrafo A3 delle vigenti Linee Guida VAS.
- V. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme e che è emesso fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.
- VI. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VII. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L..
- VIII. di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.
- IX. di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è l'Arch. Massimo Orciani, Responsabile dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 09/04/2026

IL TITOLARE DI INCARICO
DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DELEGATO DAL DIRIGENTE

ARCH. ORCIANI MASSIMO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): ORCIANI MASSIMO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ORCIANI MASSIMO

Classificazione 11.07.03
Fascicolo 2025/970

Comune di Fabriano

**VARIANTE PARZIALE AL PRG DELLE AREE
PRODUTTIVE IN ALCUNE FRAZIONI E DELLE
AREE BIANCHE DEL CAPOLUOGO -
PROPOSTA TECNICA PRELIMINARE EX ART. 33
COMMA 15 DELLA L.R. 19/2023**

Relazione Istruttoria

**Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.
ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

*Titolare di Elevata Qualificazione
Responsabile del Procedimento:*

Arch. Massimo Orciani

Istruttoria:

Arch. Massimo Orciani

aprile 2026

1	QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO.....	3
1.1	Normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).....	3
1.1.1	<i>Piano regolatore generale e sue varianti</i>	4
1.2	Casi di diretto assoggettamento a VAS	5
2	PROCEDURA ADOTTATA.....	7
2.1	Documentazione.....	7
2.2	Iter Amministrativo	7
2.3	Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).....	8
2.3.1	<i>Fase di consultazione e Contributo degli SCA</i>	9
2.4	Esame del Rapporto Preliminare	10
3	CARATTERISTICHE DEL PIANO	11
3.1	Localizzazione delle aree oggetto del piano	11
3.2	Obiettivi del Piano.....	12
3.2.1	<i>Aspetti urbanistici</i>	14
3.2.2	<i>Vincoli paesaggistici</i>	15
3.2.3	<i>Modifica proposta</i>	16
3.3	Conformità della Variante con i piani sovraordinati.....	16
3.3.1	<i>Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.)</i>	16
3.3.2	<i>Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.)</i>	17
3.4	Piano per l'Assetto Idrogeologico della Regione Marche (P.A.I.)	17
3.5	Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001	18
3.6	Norme per l'edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008.....	19
3.7	Problemi Ambientali pertinenti al piano.....	19
4	CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI.....	20
4.1.1	<i>Definizione dell'ambito territoriale degli effetti per la salute umana</i>	20
4.1.2	<i>Definizione dell'ambito territoriale degli effetti per l'ambiente</i>	20
4.1.3	<i>Impatti su aree e paesaggi</i>	21
4.1.4	<i>Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti</i>	21
5	CONCLUSIONI E PROPOSTA DI PARERE.....	22
5.1	Parere istruttorio	22

1 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

1.1 Normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- DIRETTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*
- Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 *"Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000"*
- D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 *"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"*
- D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"*
- DL 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152 convertito in legge 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310) *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*
- D.G.R. 20.10.2008, n. 1400, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 102 del 31.10.2008 *"Linee Guida"*
- D.G.R. 21.12.2010, n. 1813 *"Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010."*, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011.

- Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 22 *"Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"*.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1647 del 23/12/2019 *"Approvazione linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010"* - B.U.R. Marche n. 4 del 03/01/2020.
- Decreto PF VAA n. 13 del 17/01/2020 *"Indicazioni tecniche, requisiti di qualità e moduli per la Valutazione Ambientale Strategica"*.
- Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n.198 del 14/07/2021 *"Secondo documento di indirizzo per la Valutazione Ambientale Strategica"*.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 87 del 29 gennaio 2024 *"Disciplina delle modalità di verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.r. 19/2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio"*.
- Deliberazione di Giunta Regionale n.179 del 17 febbraio 2025 *"Approvazione "Linee guida regionali in materia di Valutazione Ambientale Strategica" e revoca della D.G.R. 1647/2019"*.

1.1.1 Piano regolatore generale e sue varianti

- Artt. 8, 9, 10 e 11 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 Legge urbanistica.
- Art. 26 della LEGGE REGIONALE 5 agosto 1992, n. 34 *"Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio"*.
- L.R. 30.11.2023 n.19, *"Norme della pianificazione per il governo del territorio"*.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1188 del 29 luglio 2024 *"L.R. 19 del 30 novembre 2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio" art. 4*

*- Conferenza di copianificazione e valutazione interistituzionale — CeVI —
Individuazione del rappresentante unico regionale e approvazione delle linee
operative per le procedure di varianti ai PRG vigenti di cui al comma 15
dell'art.33"*

1.2 Casi di diretto assoggettamento a VAS

Il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.i.i. individua all'art.6, comma 2, lettera a), i casi di diretto assoggettamento a VAS.

La presente variante non rientra nei casi di diretto assoggettamento a VAS, ma è ricompresa nella tipologia di piani elencati all'Art. 6, comma 2, lett.b) del medesimo codice ambiente e pertanto, ai sensi dell'articolo 3-bis del citato D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si procede effettuando preliminarmente una verifica di assoggettabilità a VAS.

Le nuove Linee Guida VAS approvate con DGR 179/2025 introducono le informazioni procedurali contenute al paragrafo B dell'allegato A, da leggere in combinato con le indicazioni tecniche contenute nel capitolo 1 dell'Allegato 1 del Decreto Dirigenziale n.13/2020.

D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 – Parte Seconda

*Allegato I - Criteri per la verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi di cui
all'articolo 12*

1 - Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*

- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*
- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

2 - *Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;*
- *carattere cumulativo degli impatti;*
- *natura transfrontaliera degli impatti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

2 Procedura adottata

2.1 Documentazione

Con nota Prot. n. 28198 del 14/07/2025, pervenuta a questa Amministrazione in data 14/07/2025 e registrata al ns. prot. n. 28503 del 14/07/2025, il Comune di Fabriano ha trasmesso la documentazione relativa – per quanto rileva nel presente procedimento – alla "VARIANTE PARZIALE AL PRG DELLE AREE PRODUTTIVE IN ALCUNE FRAZIONI E DELLE AREE BIANCHE DEL CAPOLUOGO - PROPOSTA TECNICA PRELIMINARE EX ART. 33 COMMA 15 DELLA L.R. 19/2023".

- *Rapporto preliminare di Verifica di VAS*
- *Relazione Tecnica*

2.2 Iter Amministrativo

Le più recenti Linee Guida in materia di VAS risultano approvate dalla Regione Marche con D.G.R. n. 179 del 17 febbraio 2025.

Indicazioni tecniche, requisiti di qualità e moduli per la VAS sono stati introdotti con Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell'Aria e Protezione Naturalistica n.13 del 17.01.2020 e successivo Decreto della medesima PF n.198 del 14/07/2021.

Nella presente procedura di screening l'**Autorità Competente è l'Amministrazione Provinciale**, vista la comunicazione inviata con nota prot. 5351 del 06/02/2024, acquisita al protocollo prov.le prot. 4597 del 06/02/2024 con la quale il Comune di Fabriano dichiara di non possedere i requisiti di cui alla D.G.R. n. 87 del 29 gennaio 2024 e che pertanto intende avvalersi di questa Autorità Competente per la VAS ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della L.R. 19/2023.

I termini entro i quali l'Autorità Competente (AC) deve provvedere ad emettere il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla

valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del Codice Ambiente, sono ricompresi nel procedimento della 1ª Conferenza CeVI.

2.3 Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, "L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente."

Dall'esame della pratica è emerso che l'obiettivo perseguito è la revisione critica dell'impianto insediativo produttivo previsto dal PRG vigente, alla luce delle mutate condizioni economiche, territoriali e ambientali e il contenimento del consumo di suolo, perseguito mediante la riclassificazione di ampie superfici da zone produttive a zone agricole.

Con comunicazione n. 31336 del 01/08/2025, in riscontro alla nota del Comune di Fabriano citata, l'Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente nella procedura di VAS, ai fini della successiva convocazione della prima seduta della Conferenza di CeVI ai sensi dell'art. 15 comma 2 della L. R. 19/2023 e ai sensi della DGR 1188/2024 paragrafo 2.1, ha condiviso l'elenco degli SCA, previsto nel PROCEDIMENTO DI SCREENING DI VAS, in adempimento alle disposizioni previste ai sensi dell'art. 12, Titolo I, Parte seconda del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Dallo scenario urbanistico/ambientale così configurato, il Comune di Fabriano, con la condivisione di questa Provincia, ha ritenuto opportuno individuare quali SCA da consultare per le verifiche richieste ai sensi del Codice Ambiente i seguenti soggetti:

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile
- Direzione Protezione Civile e sicurezza del territorio – Genio Civile Marche Nord;

- AST Ancona – Dipartimento di Prevenzione – UOC ISP Ambiente e Salute;
- Provincia di Ancona – UO Valutazioni Ambientali;
- Provincia di Ancona – UO Concessioni, Autorizzazioni, Nulla osta, Volturazioni e Pareri;
- ANAS S.p.A.;
- Comune di Cerreto d'Esì;
- Comune di Genga;
- Comune di Sassoferrato;
- Comune di Fabriano – Comando di Polizia Municipale - viabilità locale.

2.3.1 Fase di consultazione e Contributo degli SCA

La fase di consultazione degli SCA e la valutazione del rapporto preliminare relativo alla variante in oggetto, è stata svolta nell'ambito della 1^a.Convergenza CeVI, nel corso delle quattro sedute del 29/01/2026, 17/02/2026, 24/03/2026 e del 09/04/2026.

Relativamente alla procedura di screening di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i seguenti pareri degli SCA (allegati alla presente relazione) che non hanno evidenziato – anche nei verbali delle riunioni – la necessità di assoggettare la proposta di variante a VAS :

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile - Direzione Protezione Civile e sicurezza del territorio – Genio Civile Marche Nord;
- AST Ancona – Dipartimento di Prevenzione – UOC ISP Ambiente e Salute;
- Provincia di Ancona – UO Concessioni, Autorizzazioni, Nulla osta, Volturazioni e Pareri;
- ANAS S.p.A.;
- Comune di Genga;
- Comune di Sassoferrato;

Le verifiche svolte nell'ambito della Conferenza hanno permesso di escludere la necessità di attivare procedimenti di natura ambientale; pertanto, è venuta meno l'esigenza di un parere espresso da parte dello SCA della Provincia di Ancona – Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.

2.4 Esame del Rapporto Preliminare

Il Rapporto Preliminare di *screening* è lo strumento per lo svolgimento delle consultazioni finalizzate alla verifica di assoggettabilità a VAS del piano, ovvero della fase in cui si valuta la possibilità di applicare la VAS ai piani e ai programmi nei casi di cui all'art. 6 comma 3 del D.lgs. 152/2006 secondo le modalità definite dall'art.12 e disciplinate nella Parte B delle linee guida regionali DGR 179/2025.

Il Rapporto Preliminare di *screening* deve contenere le informazioni e i dati necessari per l'identificazione e la caratterizzazione degli eventuali impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. A tal fine il Rapporto deve riportare le informazioni richieste nell'Allegato I alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, nel quale sono elencati i criteri per la verifica di assoggettabilità, in modo che l'Autorità competente, sentiti gli SCA, possa valutare se il piano o programma in esame possa avere impatti significativi sull'ambiente, quindi assoggettando o escludendo il piano o programma dalla procedura di VAS.

Il rapporto preliminare di Assoggettabilità a VAS, risulta compilato in conformità con l'indice proposto nel documento di indirizzo delle Linee Guida Regionali, e contiene informazioni circa le caratteristiche del piano e le caratteristiche degli effetti ambientali.

L'Autorità competente ritiene che, dalla lettura combinata del documento VAS e degli altri documenti prodotti dal Comune, ci siano argomenti sufficienti per dare la risposta esaustiva alle informazioni richieste dal suddetto Allegato I del codice ambiente.

3 Caratteristiche del piano

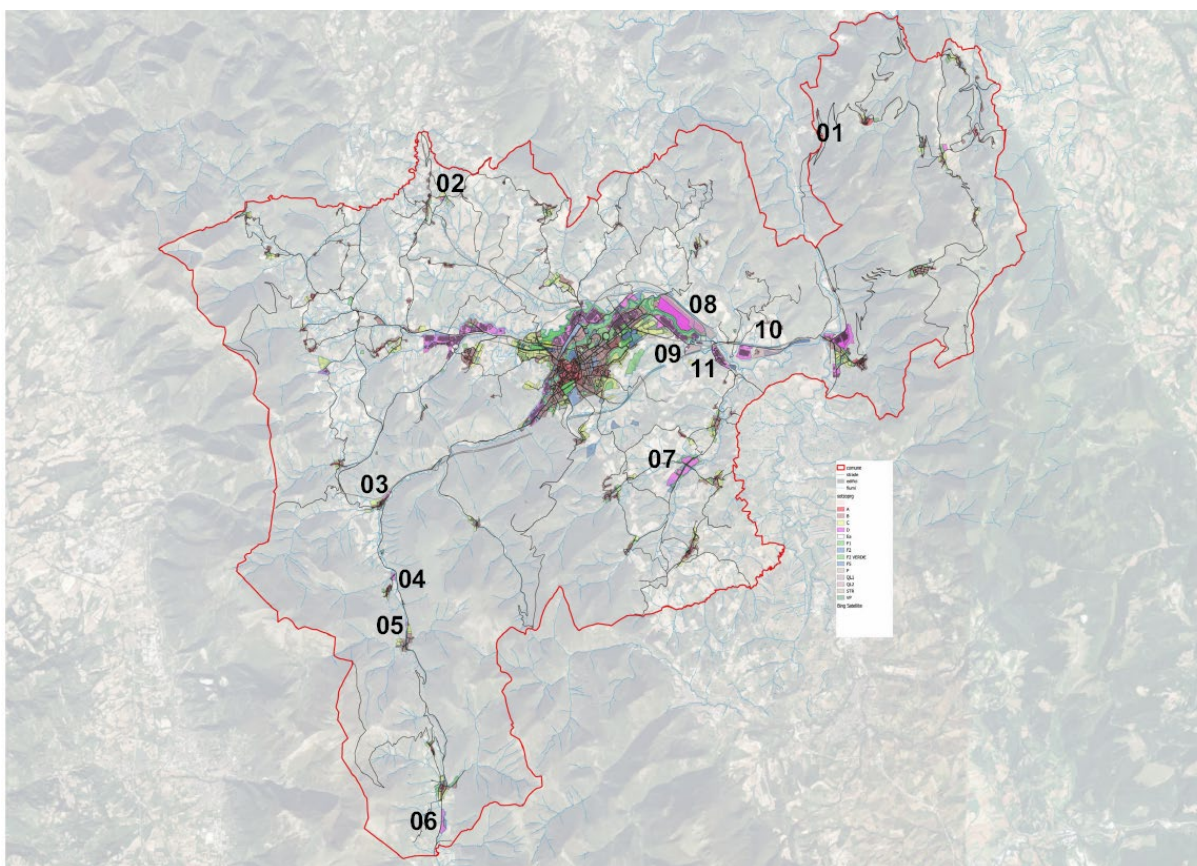
[D.Lgs.152/2006 Parte Seconda ALLEGATO I –1]

1 - *Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*
- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

3.1 Localizzazione delle aree oggetto del piano

La Proposta Tecnica Preliminare di Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Fabriano interessa un insieme articolato di aree distribuite sia nel capoluogo che in numerose frazioni del territorio comunale, con localizzazioni prevalentemente extraurbane e periurbane. Le aree oggetto di variante comprendono porzioni di territorio attualmente classificate come zone produttive nelle frazioni di San Giovanni, San Donato, Cancelli, Serradica, Campodonico, Argignano e Cacciano, nonché le cosiddette Aree Bianche già individuate come zone ex Quadrilatero QL1 e QL2, localizzate in prossimità del fondovalle del torrente Giano e delle principali infrastrutture viarie e ferroviarie.



Ulteriori ambiti di intervento sono localizzati in adiacenza al Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) esistente, nella zona denominata “Fabriano Est”, posta lungo l’asse infrastrutturale della SS 76. L’estensione complessiva delle aree interessate dalla Variante è pari a circa 123,35 ettari, come riportato negli elaborati di progetto.

3.2 Obiettivi del Piano

La Variante persegue come obiettivo principale la revisione critica dell’impianto insediativo produttivo previsto dal PRG vigente, alla luce delle mutate condizioni economiche, territoriali e ambientali. In particolare, l’Amministrazione comunale intende ridurre la dispersione delle previsioni produttive localizzate nelle frazioni, spesso mai attuate e collocate in contesti paesaggisticamente sensibili, e contestualmente ripianificare le Aree Bianche ex Quadrilatero QL1 e QL2, superando previsioni ormai superate.

Ulteriore obiettivo dichiarato è il contenimento del consumo di suolo, perseguito mediante la riclassificazione di ampie superfici da zone produttive a zone agricole, mantenendo nel contempo invariata la capacità insediativa teorica complessiva del PRG e garantendo il rispetto degli standard urbanistici. Tali finalità sono esplicitate dagli estensori come coerenti con gli indirizzi regionali in materia di sostenibilità ambientale e pianificazione territoriale.

- **VARIANTE 01** Frazione San Giovanni: Zona D1a (ha 2,1838) da riclassificare in zona **agricola Ea**.
- **VARIANTE 02** Frazione San Donato: Zona D1a (ha 1,2311) da riclassificare in zona **agricola Ea**.
- **VARIANTE 03** Frazione Cancelli: Zona D1a (ha 0,6042) da riclassificare in zona **agricola Ea**.
- **VARIANTE 04** Frazione Cacciano Zona D1a (0,8737) da riclassificare in zona **FVC** (verde con campeggio).
- **VARIANTE 05** Frazione Serradica: Zona D1 (ha 0,5755) e parte della Zona STR per la Circolazione e la Sosta Veicolare in zona **agricola Ea**.
- **VARIANTE 06** Frazione Campodonico: da Zona D1a (ha 5,8058), Zona F2 (ha 1,691) e parte della Zona STR per la Circolazione e la Sosta Veicolare in zona **agricola Ea**.
- **VARIANTE 07** Frazione Argignano: Zona D2 (ha 17,9481), Zona F2 (ha 2,1107), Zona F2vp (ha 20,5940), Zona P (ha 0,3618) e parte della Zona STR per la Circolazione e la Sosta Veicolare in zona **agricola Ea**.
- **VARIANTE 08** Area Bianca già Zona ex Quadrilatero QL1.1-2 (ha 41,1629) da ripianificare in parte in Zona produttiva D2*, da sottoporre a piano urbanistico preventivo, in parte in Zona agricola Ea e in parte per **aree RFI**. Per QL1.1 si intende l'area posta tra la il tracciato della futura pedemontana e la ferrovia e per QL1.2 si intende l'area posta tra la Zona D2* e il tracciato della futura pedemontana.
- **VARIANTE 09** Area Bianca già ex Quadrilatero QL1.3 (ha 7,6122) da ripianificare in Zona produttiva D2 da sottoporre a piano urbanistico preventivo. Per QL1.3 si intende l'area posta tra Via E. Casoli e la Strada Statale 76.
- **VARIANTE 10** Area Bianca già Zona ex Quadrilatero QL2 (ha 16,5931) da ripianificare in parte in zona **agricola Ea** e in parte per **aree RFI** per la nuova sede ferroviaria e relative aree per opere connesse.
- **VARIANTE 11** Zona Fabriano Est: da Zona agricola Ea in Zona D2 (ha 3,0680) da sottoporre a piano urbanistico preventivo.

3.2.1 Aspetti urbanistici

La Proposta Tecnica Preliminare di Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Fabriano si configura come variante ordinaria di carattere generale, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 15, della L.R. Marche 19/2023. La Variante interviene sull’assetto delle zone produttive e delle cosiddette “Aree Bianche” del PRG vigente, senza determinare incremento della capacità insediativa teorica né modifiche al dimensionamento complessivo della popolazione residente.

Dal punto di vista urbanistico, l’intervento si fonda prevalentemente su operazioni di riclassificazione funzionale delle zone territoriali omogenee e su ripianificazione di ambiti urbanistici già previsti ma mai attuati, con l’obiettivo di ricondurre l’assetto del PRG a condizioni di maggiore coerenza territoriale, infrastrutturale e ambientale. In particolare, la Variante mira a ridurre la frammentazione delle previsioni produttive localizzate nelle frazioni, spesso collocate in contesti marginali o paesaggisticamente sensibili, e a concentrare le potenzialità insediative in ambiti maggiormente infrastrutturati.

La Variante non introduce nuovi comparti urbanistici di espansione residenziale e non modifica il numero degli abitanti teorici, che restano pari a quelli previsti dal PRG vigente. È inoltre verificata la permanenza della dotazione complessiva degli standard urbanistici, in conformità al D.M. 1444/1968. Di seguito si riporta l’elenco completo delle aree interessate dalla Variante, organizzato per ambiti territoriali e tipologia di intervento urbanistico.

Variante n.	Nome località	Sintesi
Variante 01	San Giovanni	Riclassificazione di zona produttiva D1a in zona agricola Ea, con eliminazione di una previsione produttiva non attuata in ambito frazionale.
Variante 02	San Donato	Riclassificazione di zona produttiva D1a in zona agricola Ea, finalizzata alla riduzione delle previsioni produttive disperse.

Variante 03	Cancelli	Riclassificazione di zona produttiva D1a in zona agricola Ea, in area di fondovalle con prevalente uso agricolo.
Variante 04	Cacciano	Riclassificazione di zona produttiva D1a in zona FVC (verde con campeggio), coerente con la vocazione turistico-ricreativa della frazione.
Variante 05	Serradica	Riclassificazione di zona produttiva D1 e di porzioni di viabilità (STR) in zona agricola Ea.
Variante 06	Campodonico	Riclassificazione di zone produttive D1a, aree per servizi F2 e porzioni di viabilità in zona agricola Ea.
Variante 07	Argignano	Riclassificazione di zone produttive D2, aree per servizi (F2, F2vp, P) e viabilità in zona agricola Ea; ambito segnalato dal PTC come area produttiva sovracomunale.
Variante 08	Area ex Quadrilatero QL1.1 – QL1.2	Ripianificazione di Area Bianca con destinazioni differenziate: in parte zona produttiva D2* soggetta a piano attuativo, in parte zona agricola Ea, aree RFI, viabilità e verde di rispetto fluviale.
Variante 09	Area ex Quadrilatero QL1.3	Ripianificazione di Area Bianca in zona produttiva D1, soggetta a piano urbanistico preventivo.
Variante 10	Area ex Quadrilatero QL2	Ripianificazione di Area Bianca in parte in zona agricola Ea e in parte in aree destinate alla Rete Ferroviaria Italiana (RFI).
Variante 11	Fabriano Est	Riclassificazione di zona agricola Ea in zona produttiva D2, in adiacenza al PIP esistente e alle principali infrastrutture.

3.2.2 Vincoli paesaggistici

Per quanto riguarda i vincoli paesaggistici, la maggior parte delle aree interessate non ricade in ambiti sottoposti a tutela diretta ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Tuttavia, alcune specifiche porzioni risultano interessate da vincoli paesaggistici e

ambientali. In particolare, la Variante n. 04 – Cacciano ricade in area interessata da vincolo paesaggistico ex art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (fasce fluviali), dal Galassino Regionale e da vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923.

Ulteriori interferenze con ambiti di tutela fluviale sono segnalate nelle aree ex Quadrilatero QL1, in relazione alla presenza del torrente Giano e agli ambiti di tutela dei corsi d'acqua previsti dal P.P.A.R.

3.2.3 Modifica proposta

La Variante propone una articolata serie di modifiche urbanistiche che possono essere sintetizzate come segue:

- riclassificazione di circa 28,35 ha di zone produttive nelle frazioni in zona agricola Ea;
- trasformazione della zona produttiva di Cacciano in zona FVC – verde con campeggio;
- ripianificazione delle Aree Bianche ex QL1 e QL2, con destinazioni differenziate tra zone agricole, zone produttive D1 e D2*, aree RFI e viabilità;
- riclassificazione di 3,07 ha di zona agricola in zona produttiva D2 in adiacenza al PIP di Fabriano Est.

Secondo quanto dichiarato, il saldo complessivo delle superfici produttive ante e post Variante risulta sostanzialmente invariato, con una redistribuzione spaziale più coerente con l'assetto infrastrutturale e ambientale del territorio comunale.

3.3 Conformità della Variante con i piani sovraordinati

3.3.1 Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.)

I Comune di Fabriano è dotato di Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R. approvato con Deliberazione DPGR n. 5059 del 5 luglio 1990; la Variante

proposta non introduce elementi di contrasto con gli ambiti di tutela paesaggistica regionali. Le aree oggetto di trasformazione risultano in larga parte esterne agli ambiti di tutela integrale e orientata, fatta salva la presenza di ambiti fluviali per i quali sono previste specifiche cautele. Pertanto, essa risulta essere conforme alle disposizioni del Piano Paesistico Ambientale Regionale, anche in considerazione del fatto che le scelte pianificatorie comportano una significativa riduzione delle potenzialità edificatorie in aree sensibili.

Considerata la natura della variante al PRG, non si ravvisa la presenza di significativi motivi di criticità con il piano regionale.

3.3.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.)

Il PTC è stato adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 157 del 17.10.2000. Con Delibera di C.P. n. 23 del 19.02.2002 è stato adottato in via definitiva. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 12.02.2003, ai sensi della L.R. 34/92, art. 25 comma 6, è stata accertata la conformità del P.T.C. con rilievi. Il P.T.C. è stato approvato definitivamente con Delibera di C.P. n. 117 del 28.07.2003, in adeguamento ai rilievi formulati dalla Regione Marche, pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 04.03.2004 e modificato con Delibera di C.P. n. 192 del 18.12.2008.

In relazione al PTC, la Variante è in linea con gli indirizzi relativi. Viene tuttavia evidenziata la presenza, nella frazione di Argignano, di un'area produttiva a carattere sovracomunale classificata come Area E2 dal P.T.C., circostanza che ha motivato il coinvolgimento dei Comuni limitrofi quali soggetti competenti in materia ambientale.

Considerata la natura della variante al PRG, non si ravvisa pertanto la presenza di motivi di criticità con il piano provinciale.

3.4 Piano per l'Assetto Idrogeologico della Regione Marche (P.A.I.)

Il Piano Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale risulta approvato con D.C.R. 21.01.2004, n.116 e pubblicato sul Supplemento n. 5 al BUR Marche n. 15 del 13/02/2004. Con DPCM del 14/03/2022 è stato approvato l'Aggiornamento

2016. Il Progetto di Piano stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale (PAI Distrettuale - assetto idraulico), è stato adottato (prima adozione) dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale con Deliberazione n. 57 del 31/07/2025 (G.U. Serie Generale n.194 del 22/08/2025) con le relative misure di salvaguardia.

Dagli elaborati emerge che nessuna delle aree interessate ricade in perimetrazioni di pericolosità idraulica o geomorfologica individuate dal P.A.I. regionale. Tuttavia, per numerose varianti localizzate in prossimità di corsi d'acqua (in particolare nelle aree ex Quadrilatero e nelle frazioni di fondovalle), viene esplicitamente indicata la necessità di effettuare verifiche di compatibilità idraulica in fase di futura progettazione.

3.5 Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001

La Legge Regionale n.28 del 14.11.2001, come modificata dalla L.R.17/2004, stabilisce tempi e modalità imposte alle Amministrazioni Comunali per ottemperare alle norme in materia di inquinamento acustico.

Il Comune ha provveduto *“alla classificazione del proprio territorio, ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), l) e g), della legge 447/1995, e al fine di conseguire i valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima legge, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso, ed indicando altresì le aree da destinarsi a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto”* con atto consiliare di approvazione n. 91 del 27.07.2006.

La riclassificazione di ampie aree produttive in zone agricole comporterà verosimilmente un miglioramento del clima acustico, in particolare nelle frazioni attualmente interessate da previsioni produttive mai attuate.

Il Comune ha ottemperato alla disciplina in materia nelle modalità e nei tempi previsti. La documentazione precisa che la variante al Piano di

Zonizzazione Acustica comunale sarà adottata contestualmente alla Variante urbanistica e ne seguirà la medesima procedura.

3.6 Norme per l'edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008

La L.R. n. 14/2008, *Norme per l'edilizia sostenibile*, prevede all'art. 5, comma 1, che i piani regolatori generali ed i piani attuativi devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere criteri di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane.

Nei documenti esaminati non sono sviluppate considerazioni specifiche in merito all'applicazione delle norme per l'edilizia sostenibile. La Variante, configurandosi come strumento di pianificazione generale, non entra nel dettaglio delle prestazioni energetico-ambientali degli edifici.

3.7 Problemi Ambientali pertinenti al piano

In relazione ai principali temi ambientali, il Rapporto Preliminare di Screening evidenzia che la Variante non determina criticità significative sotto il profilo della sostenibilità ambientale, della compatibilità geomorfologica e della compatibilità idraulica. Al contrario, la riduzione delle superfici urbanizzabili è valutata come elemento di miglioramento complessivo, in termini di permeabilità dei suoli e riduzione dei potenziali impatti ambientali.

4 Caratteristiche degli impatti

[D.Lgs.152/2006 Parte Seconda ALLEGATO I –2]

2 - *Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;*
- *carattere cumulativo degli impatti;*
- *natura transfrontaliera degli impatti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

4.1.1 Definizione dell'ambito territoriale degli effetti per la salute umana

L'ambito territoriale degli effetti sulla salute umana coincide con le aree oggetto di Variante e i contesti immediatamente circostanti. Secondo quanto riportato, non sono previsti effetti negativi sulla salute della popolazione, né incrementi di fattori di rischio ambientale. Va naturalmente considerata la riduzione dell'offerta – complessiva e a livello locale – di aree insediabili.

Conseguentemente, la potenziale significatività dei rischi per la salute umana ha un valore basso;

4.1.2 Definizione dell'ambito territoriale degli effetti per l'ambiente

Gli effetti ambientali potenziali sono limitati al territorio comunale di Fabriano e, in particolare, alle aree direttamente interessate dalle riclassificazioni urbanistiche. Il Rapporto esclude interferenze con siti della Rete Natura 2000 e con aree protette di

livello comunitario o nazionale; **conseguentemente, la potenziale significatività dei rischi l'ambiente ha un valore basso;**

4.1.3 Impatti su aree e paesaggi

La Variante non interessa paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale o comunitario. L'Autorità Proponente sottolinea come gli impatti sul paesaggio siano nulli o positivi, in quanto derivanti dalla riduzione delle potenzialità edificatorie e dal recupero della funzione agricola di ampie porzioni di territorio.

Dalle analisi condotte nel rapporto preliminare e considerato gli obiettivi perseguiti, si ritiene che la significatività degli impatti sull'ambiente possa livellarsi su un valore basso.

4.1.4 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

In relazione ai criteri dell'Allegato I del D.Lgs. 152/2006, il Rapporto Preliminare afferma che gli effetti ambientali della Variante non risultano significativi per probabilità, durata, frequenza e reversibilità. Gli eventuali impatti sono ritenuti di lieve entità e prevalentemente reversibili, con assenza di effetti cumulativi o transfrontalieri.

Dalle analisi condotte nel rapporto preliminare e dal riscontro delle osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale, emerge che la probabilità, la durata, la frequenza, nonché la reversibilità degli impatti siano dettate dalla corretta attuazione dei progetti insita nel piano stesso, e pertanto governabili con il monitoraggio dell'attuazione, che sarà in capo all'Autorità Procedente.

5 CONCLUSIONI E PROPOSTA DI PARERE

5.1 Parere istruttorio

Ai sensi dell'art.12 del Codice Ambiente, della L.R. 19/2023 e della D.G.R. 179/2025, l'Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente, deve esprimere il proprio parere in merito alla Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante al PRG.

Pertanto, questo Ufficio, incaricato dell'istruttoria tecnica Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica per la *"VARIANTE PARZIALE AL PRG DELLE AREE PRODUTTIVE IN ALCUNE FRAZIONI E DELLE AREE BIANCHE DEL CAPOLUOGO - PROPOSTA TECNICA PRELIMINARE EX ART. 33 COMMA 15 DELLA L.R. 19/2023"*:

- preso atto dell'iter amministrativo seguito dal Comune di *Fabriano*, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. 19/2023 e delle Linee Guida Regionali approvate con D.G.R. 179 del 17 febbraio 2025;
- alla luce dei pareri degli SCA, delle osservazioni e dei contributi pervenuti illustrati nei capitoli precedenti;
- valutata tutta la documentazione presentata,

PROPONE

- a) di considerare il rapporto preliminare sostanzialmente conforme alla disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- b) di considerare il rapporto preliminare sostanzialmente conforme alla disciplina di cui alla D.G.R. 179/2025;
- c) di **ESCLUDERE** la proposta dalla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18, fermo restando, il rispetto delle osservazioni eventualmente impartite dai

Soggetti Competenti in materia Ambientale, che si allegano quale parte integrante e sostanziale della presente relazione istruttoria;

- d) di raccomandare lo svolgimento di un costante monitoraggio, posto a carico del Comune o di altro soggetto eventualmente responsabile, giusto disposto dal comma 3bis, dell'art. 12 del Codice Ambiente.**

Questa Amministrazione ritiene di dover precisare che, qualora in sede di adozione della PPV della variante oggetto della presente valutazione, venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'eventuale accoglimento di osservazioni/opposizioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente valutazione; in tale caso sarà onere dell'Amministrazione Comunale, quale autorità procedente, evidenziare detta circostanza nell'ambito della Conferenza CeVI circa la portata delle modifiche introdotte.

Si evidenzia che le conclusioni adottate, comprese le motivazioni della valutazione ambientale strategica, saranno pubblicate integralmente nel sito web di questa Autorità Competente.

La presente Relazione Istruttoria costituisce parte integrante e sostanziale del Parere espresso ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e rappresenta il risultato dell'attività tecnico-istruttoria svolta in collaborazione tra l'Autorità Competente e l'Autorità Procedente per la VAS.

Tale attività, così come disposto dal suddetto decreto, si è basata sulla valutazione di tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, i suggerimenti e i contributi inoltrati dagli SCA in sede di consultazione.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE - DiT

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino

Ancona,

Al

Comune di Fabriano

Settore Governo del Territorio

PEC: protocollo@pec.comune.fabriano.an.it

<i>Risposta al foglio del</i>	13/01/2026	<i>n.</i>	1266
<i>Prot. Sabap del</i>	14/01/2026	<i>n.</i>	0000410-A

Oggetto: FABRIANO (AN) – Convocazione della Conferenza di Copianificazione e della Valutazione Interistituzionale (CeVI) ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 33 comma 15 della L.R. 19/2023 – Proposta Tecnica Preliminare - Variante parziale al PRG del Comune di Fabriano relativamente alle aree produttive in alcune frazioni, alle aree bianche del capoluogo approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 26/06/2025 – ID 1489.

Quadro normativo di riferimento:

L.R. n. 19/2023; D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Norme di tutela e valorizzazione dei Beni culturali e paesaggistici del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Trasmissione parere_CeVI del 29/01/2026

Responsabile Tutela Architettonica e Paesaggistica: **Arch. Francesca Bruni**

Responsabile Tutela Archeologica: **Dott.ssa Federica Grilli**

Referente Pianificazione-VAS: **Dott. Paolo Mazzoli**

Con riferimento alla nota del 13/01/2026 di pari oggetto trasmessa da Codesta Amministrazione, acquisita al protocollo d'Ufficio in data 14/01/2026 al n. 0000410-A, questa Soprintendenza, per quanto di propria stretta competenza, fa presente quanto segue.

Visto il D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

Visto il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 e il D.M. 05/09/2024, n. 270;

Vista la convocazione pervenuta (Conferenza di CeVI del 29/01/2026);

Esaminata la documentazione tecnica trasmessa da Codesta Amministrazione:

- Comunicazione approvazione PTP e trasmissione elaborati (vs. prot. 28181 del 14/07/2025), acquisita al protocollo d'Ufficio in data 14/07/2025 al n. 10232-A;
- Riscontro nota prot. n. 32022/2025 (vs. prot. n. 46372 del 17/11/2025), acquisita al protocollo d'Ufficio in data 18/11/2025 al n. 0017054-A;
- Integrazione documentale alla nota n. 4637/2025 (vs. prot. n. 49133 del 05/12/2025), acquisita al protocollo d'Ufficio in data 09/12/2025 al n. 0018438-A;

Preso atto che la proposta di variante urbanistica si sostanzia in: "Variante parziale al PRG vigente relativamente alle aree produttive in alcune frazioni, alle aree bianche del Capoluogo";



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino

Piazza del Senato n. 15 - 60121 ANCONA – Tel. 071 5029811

Sede ex Segretariato regionale per le Marche – Via Birarelli 39 - 60121 ANCONA - Tel. 071 502941

PEC: sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-an-pu@cultura.gov.it

Tenuto conto che la Proposta Tecnica Preliminare (PTP), sulla scorta della documentazione pervenuta, riguarda le seguenti varianti con i relativi vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.:

Variante n. 1 – San Giovanni (riclassificazione da D1 ad aree agricole Ea)

Rif. Tavola Vincoli B

vincolo art. 136 c.1 lett. c) d), D.M. 31.07.85 (Dichiarazione notevole interesse pubblico zona della Gola della Rossa);

Variante n. 2 – Frazione San Donato (riclassificazione da D1a ad aree agricole Ea)

Rif. Tavola Vincoli C - nessun vincolo paesaggistico

Variante n. 3 – Frazione Cancelli (riclassificazione da D1a ad aree agricole EA)

Tavola Vincoli D

parziale vincolo art. 142 c. 1 lett. c) - Torrente Giano

vincolo art. 136 c.1 lett. c) d) – DPGRM 5/9/1988 (Dichiarazione notevole interesse pubblico area Alta valle dell'Esino)

Variante n. 4 – Frazione Cacciano (riclassificazione da D1a ad zona FVC - verde con campeggio)

Tavola Vincoli E

parziale vincolo art. 142 c. 1 lett. c) - Torrente Serradica

vincolo art. 136 c.1 lett. c) d) – DPGRM 5/9/1988 (Dichiarazione notevole interesse pubblico area Alta valle dell'Esino)

Variante n. 5 – Frazione Serradica (riclassificazione da D1 e parte della zona STR per la circolazione e la sosta veicolare a zona agricola Ea)

Tavola Vincoli F

vincolo art. 136 c.1 lett. c) d) – DPGRM 5/9/1988 (Dichiarazione notevole interesse pubblico area Alta valle dell'Esino)

Variante n. 6 – Frazione Campodonico (riclassificazione da D1a, zona F2, Zona F2vp, zona O e parte zona STR per la circolazione e la sosta veicolare a zona agricola Ea)

Tavola Vincoli F

vincolo art. 136 c.1 lett. c) d) - DPGRM 5/9/1988 (Dichiarazione notevole interesse pubblico area Alta valle dell'Esino)

Variante n. 7 – Frazione Argignano (riclassificazione da aree produttive D2, zona F2, zona F2vp, zona P e parte zona STR per la circolazione e la sosta veicolare a zona agricola Ea)

Tavola Vincoli G-H

parziale vincolo art. 142 c. 1 lett. c), corso d'acqua minore

Variante n. 8 – QL 1.1 – QL 1.2 (da zona bianca già zona ex quadrilatero QL1. 1-2 da ripianificare in parte in zona produttiva D2*, da sottoporre a piano urbanistico preventivo, e in parte in zona agricola Ea)

Tavola Vincoli I/L

parziale vincolo art. 142 c. 1 lett. c), Torrente Giano

Variante n. 9 – QL. 1.3 (da zona bianca già zona ex quadrilatero QL1. 1.3 da ripianificare in parte in zona produttiva D1, da sottoporre a piano urbanistico preventivo.)

Tavola Vincoli M

parziale vincolo art. 142 c. 1 lett. c)

Variante n.10 - Fabriano est (da area bianca già zona quadrilatero QL 2 da ripianificare in parte in zona agricola Ea e in parte per aree RFI)

Tavola Vincoli N

parziale vincolo art. 142 c. 1 lett. c), f)

parziale vincolo art. 136 c.1 lett. c) d) D.M. 31.07.85 (Dichiaraz. notevole interesse pubblico zona della Gola della Rossa);

Variante n. 11 – Fabriano est (da zona agricola in zona D2 definita Fabriano est)

Tavola vincoli O - nessun vincolo paesaggistico

Tenuto conto che, con riferimento al documento “Riscontro nota prot. 32022/2025” - trasmesso dal Comune di Fabriano, la Proposta Tecnica Preliminare prevede complessivamente:

totale riclassificazione in aree agricole (ha 83,6269);

totale riclassificazione in aree a standard (ha 2,5249);

totale riclassificazione in aree stradale e ferrovia (ha 12,2568);

totale ripianificazione in aree produttive (ha 24,9390);

totale aree oggetto della variante (ha 123,3476);



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino

Piazza del Senato n. 15 - 60121 ANCONA – Tel. 071 5029811

Sede ex Segretariato regionale per le Marche – Via Birarelli 39 - 60121 ANCONA - Tel. 071 502941

PEC: sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-an-pu@cultura.gov.it

Data per verificata da parte dell'Amministrazione competente la conformità della proposta della variante urbanistica con la legge urbanistica regionale e con le norme del P.P.A.R., attualmente vigenti;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria competenza, questa Soprintendenza, in qualità di SCA, si esprime per il **non assoggettamento a VAS** della proposta di variante urbanistica in quanto la stessa prevede:

- *Riduzione delle aree produttive, con l'obiettivo del contenimento del consumo di suolo agricolo, in coerenza con la Convenzione Europea del Paesaggio;*
- *Riclassificazione in zona agricola "E" di alcune aree sottoposte a vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, in linea con l'obiettivo della tutela.*

Tuttavia, al fine di ottimizzare la coerenza della proposta di variante urbanistica con gli obiettivi della tutela del Paesaggio definiti dal D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., si forniscono le seguenti indicazioni:

- *Considerato che la Variante n. 8 (QL 1.1 – QL 1.2) darebbe luogo ad una maggiore estensione dell'area produttiva "D2b", adiacente all'ambito di tutela del corso d'acqua (Torrente Giano), si fa presente che dovrà essere garantita un'adeguata fascia di pertinenza del corpo idrico, al fine di salvaguardare le caratteristiche morfologiche e vegetazionali del corso d'acqua nonché la continuità visiva e funzionale della rete ecologica, quali risorse ed elementi fondamentali del Paesaggio;*
- *Nello specifico della suddetta zona produttiva "D2b", da sottoporre a piano urbanistico preventivo, vista l'estesa area di pianura, attualmente ad uso agricolo, di transizione verso i primi rilievi collinari e montani, dovrà essere prevista una trasformazione graduale, con attorno una idonea fascia verde di bordo, al fine di mitigare l'impatto con il contesto agricolo circostante; pertanto il successivo piano attuativo dovrà comprendere un "Progetto del verde" con alberature di notevole impianto, rapido accrescimento, ad alto fusto, sempreverdi, tipiche del luogo, da disporre marginalmente ed internamente all'area, in continuità visiva e funzionale con il contesto paesaggistico circostante;*
- *Nel merito delle varianti con "Riclassificazione in aree agricole", interessate totalmente oppure parzialmente dai vincoli paesaggistici art. 136 (Provvedimenti) e art. 142 (Aree tutelate per legge), del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., in questi ambiti, che possono essere equiparati a zone produttive nel senso più ampio del termine, dovranno essere evitate attività e opere connesse non coerenti e non compatibili con i valori paesaggistici definiti del vincolo.*

Anche per quanto attiene alla **Tutela archeologica**, considerato che le varianti proposte prevedono in linea di massima la riclassificazione di aree produttive in zone agricole, si esprime parere di non assoggettamento a VAS.

Si sottolinea tuttavia che la Variante n. 8 (QL 1.1 – QL 1.2), che prevede la riclassificazione della zona bianca ex quadri-latero QL1. 1-2 parte in zona produttiva D2*, da sottoporre a piano urbanistico preventivo, parte in zona agricola Ea, amplia sensibilmente un'area produttiva posta in corrispondenza di un'area caratterizzata da molteplici affioramenti o rinvenimenti archeologici, e in cui ricade peraltro un'area con segnalazione di ritrovamenti archeologici perimetrata e tutelata ai sensi dell'art. 48 delle NTA del PRG comunale.

Nelle more di una opportuna revisione complessiva e aggiornata della cartografia delle "aree con segnalazione di ritrovamenti archeologici" del PRG di codesto comune, ormai superata e non più corrispondente alle conoscenze attuali sul territorio di Fabriano, si richiede di trasmettere a questa Soprintendenza eventuali nuovi piani urbanistici, progetti di lottizzazione o di edificazione relativi all'area oggetto della Variante n. 8, per le eventuali prescrizioni di competenza.

IL SOPRINTENDENTE

Dott. Andrea Pessina

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

PM/FB/FG



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino

Piazza del Senato n. 15 - 60121 ANCONA – Tel. 071 5029811

Sede ex Segretariato regionale per le Marche – Via Birarelli 39 - 60121 ANCONA - Tel. 071 502941

PEC: sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-an-pu@cultura.gov.it

Rif. P.G. n.932857 del 14/07/2025
- 1050625 del 11/08/2025- ID 39063847 del 17/11/2025
- 43005 del 14/01/2026
Cod.Fasc.420.60.70/2025/GCMN/5645

Comune di Fabriano

protocollo@pec.comune.fabriano.an.it

e, p.c.

Regione Marche**Settore Urbanistica, paesaggio ed Edilizia
Residenziale Pubblica**c.a. Arch. Maria Cristina Borocci
regione.marche.paesaggioterritorio@emarche.it**Provincia di Ancona**

provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

**Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e
Urbino**

sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: Variante parziale al P.R.G. del Comune di Fabriano relativamente alle aree produttive in alcune frazioni, alle aree bianche del capoluogo – Proposta Tecnica preliminare corredata della verifica di assoggettabilità a VAS, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 26/06/2025 - ID 1489 - Prima seduta della Conferenza di Copianificazione e della Valutazione Interistituzionale (Ce.VI) del 29/01/2026 ore 10.00 su piattaforma MeetPAD, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 33 comma 15 della L.R. 19/2023.

Richiesta documentazione integrativa.

(parere art. 89 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed accertamenti art. 31 L.R. Marche 30 novembre 2023 n. 19 – D.G.R. 53/2014).

Si fa riferimento alla Vs nota prot. 635 del 14/01/2026, assunta al protocollo regionale con n. 43005 di pari data, con la quale è stata convocata la prima seduta Conferenza di Copianificazione e della Valutazione Interistituzionale (Ce.VI), ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 33 comma 15 della L.R. 19/2023, attinente alla Proposta Tecnica Preliminare - Variante parziale al P.R.G. del Comune di Fabriano, relativamente alle aree produttive in alcune frazioni, alle aree bianche del capoluogo, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 26/06/2025 – ID 1489.

Premesso che questo Settore regionale interviene sulla proposta di variante al PRG in argomento in qualità di soggetto competente in materia ambientale (SCA), titolato ad esprimersi anche ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS e tenuto ad emettere il parere di competenza in merito alla compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/01, con gli accertamenti per gli aspetti idrologici-idraulici, ai sensi dell'art.31 della L.R. 19/2023 (D.G.R. 53/2014).

Rilevato dalla documentazione contenuta nella PTP e successive integrazioni, consultabili sulla piattaforma MeetPAD, che la proposta di variante riguarda complessivamente n.11 aree, come di seguito elencate:

Variante 01 San Giovanni: Zona D1a (ha 2,1838) da riclassificare in zona agricola Ea.

Variante 02 San Donato: Zona D1a (ha 1,2311) da riclassificare in zona agricola Ea.

Variante 03 Cancelli: Zona D1a (ha 0,6042) da riclassificare in zona agricola Ea.

Variante 04 Cacciano Zona D1a (0,8737) da riclassificare in zona FVC (verde con campeggio).

Variante 05 Serradica: Zona D1 (ha 0,5755) e parte della Zona STR per la circolazione e la sosta veicolare in zona agricola Ea.

Variante 06 Campodonico: da Zona D1a (ha 5,8058), Zona F2 (ha 1,691) e parte della Zona STR per la circolazione e la sosta veicolare in zona agricola Ea.

Variante 07 Argignano: Zona D2 (ha 17,9481), Zona F2 (ha 2,1107), Zona F2vp (ha 20,5940), Zona P (ha 0,3618) e parte della Zona STR per la circolazione e la sosta veicolare in zona agricola Ea.

Variante 08 Area Bianca già Zona ex Quadrilatero QL1.1-2 (ha 41,1629) da ripianificare in parte in Zona produttiva D2*, da sottoporre a piano urbanistico preventivo, e in parte in Zona agricola Ea. Per QL1.1 di intende area posta tra il tracciato della futura pedemontana e la ferrovia e per QL1.2 l'area posta tra la Zona D2* e il tracciato della futura pedemontana.

Variante 09 Area Bianca già Zona ex Quadrilatero QL1.3 (ha 7,6122) da ripianificare in Zona produttiva D1 da sottoporre a piano urbanistico preventivo. Per QL1.3 si intende l'area posta tra Via E. Casoli e la Strada Statale 76.

Variante 10 Area Bianca già Zona ex Quadrilatero QL2 (ha 16,5931) da ripianificare in parte in zona agricola Ea e in parte per aree RFI per la nuova sede ferroviaria e relative aree per opere connesse.

Variante 11 Zona agricola Ea in Zona D2 – loc. Campo dell'Olmo in adiacenza all'area PIP “Fabriano Est” (ha 3,0680).

Esaminati gli elaborati prodotti, con particolare riguardo per la “*Perizia Geologico Geomorfologica*” (maggio 2025) comprensiva delle verifiche idrologico-idrauliche, a firma del Geol. Fabrizio Montoni, si rende necessaria l'integrazione documentale si seguito specificata, per dare seguito alo svolgimento dell'istruttoria tecnica sulle aree oggetto di trasformazione urbanistica, come già anticipato durante la seduta del 29/01/2026.

1) Secondo le disposizioni recate dalla normativa tecnica vigente a livello statale e regionale, con specifico riferimento al D.M. 17 gennaio 2018 “*Aggiornamento delle Norme Tecniche sulle Costruzioni*” e relativa Circolare esplicativa CS LL.PP. n.7/2019, lo studio geologico-geomorfologico per le **Varianti 04 - 08 - 09 10 e 11**, dovrà essere integrato con i seguenti contenuti:

- Inquadramento dell'area oggetto di previsione nella cartografia ufficiale (IFFI, CARG, cartografia di analisi e di sintesi del PRG, ecc...).
- Ricostruzione dell'evoluzione geomorfologica del sito su base storica, compreso significativo intorno, mediante analisi foto-interpretativa multitemporale ed eventuale visione stereoscopica, ricerca di archivio e bibliografia, con restituzione cartografica degli esiti della foto-interpretazione e analisi critica.
- Reperimento di documentazione inerente ad eventuali indagini pregresse realizzate nelle vicinanze dell'area di interesse, riportandone l'ubicazione in planimetria.
- In relazione all'assetto morfologico delle singole zone, valutare la stabilità del pendio, delle scarpate morfologiche, antropiche e fluviali presenti nell'ambito di studio o rilevabili nell'immediato intorno.

Sulla base dei dati acquisiti e degli esiti degli approfondimenti richiesti per ogni singola area andrà formulato un giudizio conclusivo di compatibilità della previsione urbanistica proposta con le condizioni geomorfologiche del territorio coinvolto individuando, ove ne ricorra il caso, condizionamenti, limitazioni e prescrizioni, necessari a garantire di una adeguata condizione di sicurezza sull'area di sviluppo e sull'ambito di possibile influenza della trasformazione.

2) Con riguardo all'accertamento delle condizioni di pericolosità idraulica delle aree interessate e alla conseguente compatibilità idraulica e ammissibilità delle rispettive previsioni urbanistiche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 33 comma 10 della L.R. Marche n. 19/2023, secondo i “*Criteri, modalità, indicazioni tecnico operative*” approvati con D.G.R. 53/2014 (nel seguito solo *Criteri tecnici*) e relative linee guida (nelle more di approvazione degli atti attuativi relativi alla L.R. 19/2023), si rappresenta quanto segue:

- Per le aree oggetto di riclassificazione in zona agricola identificabili come **Varianti 01 - 02 - 03 - 05 - 06 e 07**; dovrà essere attestata e motivata dal responsabile del procedimento l'esclusione dall'ambito di applicazione della Verifica di compatibilità idraulica (VCI), definito al punto 2.2 Titolo II dei suddetti *Criteri tecnici*, di cui alla DGR 53/2014.
- Relativamente alle aree di nuova previsione **Varianti 08 - 09 e 10**, cosiddette *aree bianche già Zone ex Quadrilatero*, caratterizzate da notevole estensione ed ubicate in prossimità di corsi d'acqua demaniali, andrà sviluppata una Verifica di compatibilità idraulica fino al terzo livello di analisi “*Verifica completa*” (Analisi Idrografica-Bibliografica-Storica-Analisi geomorfologica e Analisi idrologica-idraulica di dettaglio), secondo il Titolo II dei già menzionati *Criteri tecnici* e correlate Linee Guida.

Sulla base delle analisi storica, geomorfologica e idrologico-idraulica andranno individuate le aree interessabili dalla possibile divagazione dell'alveo e delle scarpate fluviali e le aree inondabili con

delimitazione delle fasce a differente pericolosità idraulica, valutando i corrispondenti tiranti di allagamento.

Descrizione e rappresentazione grafica degli eventuali interventi/opere previsti per mitigare la pericolosità idraulica e la vulnerabilità/esposizione delle opere in progetto, necessari al conseguimento della compatibilità idraulica della trasformazione urbanistica proposta, con elaborazione dello scenario post-operam, secondo i predetti *Criteri tecnici*.

Nella modellazione andrà preso in considerazione un tratto significativo del corso d'acqua, adeguatamente esteso a monte ed a valle del tratto di interesse e un numero adeguato di sezioni, compresi manufatti presenti, sulla base di rilievo topografico, in modo da considerare gli elementi che possono influenzare l'analisi idraulica.

Va ricordato che detta verifica è finalizzata a valutare l'ammissibilità degli interventi di trasformazione, in grado di modificare il regime idraulico, considerando le interferenze con le pericolosità idrauliche presenti e la necessità di prevedere interventi per la mitigazione del rischio, indicandone l'efficacia in termini di riduzione della specifica pericolosità.

Si informa che per le attività di analisi cui sopra possono costituire un valido riferimento gli studi idrologici-idraulici svolti recentemente a supporto del progetto denominato a **“PEDEMONTANA DELLE MARCHE – TRATTO FABRIANO EST (S.S. 76 CAMPO DELL'OLMO) - SASSOFERRATO (SP16 BERBENTINA) – 1° STRALCIO: FABRIANO EST – FABRIANO OVEST.”**

- Per quanto riguarda l'area di cui alla **Variante 04** in località Cacciano, posta in sinistra idrografica del fosso Serradica (tributario del Torrente Giano), la cui proposta di modifica della destinazione urbanistica comporta un incremento di esposizione al rischio idraulico (vedi tabella pag.27 *Criteri tecnici*), la Verifica di compatibilità idraulica “completa” prodotta a supporto della variante necessita delle seguenti integrazioni e approfondimenti:
 - specificare i dati di input utilizzati nella modellazione idraulica e i risultati della verifica eseguita per portate TR 200 anni, da rendere anche in forma tabellare;
 - nella modellazione idraulica andrà inserito il manufatto di attraversamento sulla strada comunale, in corrispondenza della Sez.1 (pag. 54/150);
 - per una migliore rappresentazione dello scenario di allagamento le sezioni di verifica vanno estese fino a quote superiori alla quota del profilo di piena bisecolare, comprendendo anche la viabilità in destra idrografica;
 - in ogni caso le sezioni di verifica dovranno risultare leggibili (vedi a pag. 55/150), riportando le distanze del limite della zona di previsione dall'effettivo ciglio di sponda del corso d'acqua, dal confine del demanio idrico e dal limite dell'area esondabile, con individuazione delle fasce di servitù idraulica;
 - le misure di mitigazione del rischio idraulico, atte a conseguire la compatibilità idraulica della variante urbanistica proposta dovranno essere chiaramente descritte nello studio e rappresentate in planimetria.
- Per la **Variante 11** in località Campo dell'Olmo occorre sviluppare una verifica di compatibilità idraulica almeno a livello semplificato (analisi idrografica-bibliografica-storica e analisi geomorfologica), includendo una planimetria generale e di dettaglio dell'idrografia presente in sito e in suo intorno significativo (idrografia principale e secondaria, fossi, canalette di scolo, con distanze e dislivelli dall'area di previsione), con indicazione delle distanze e dislivelli sussistenti fra i corpi idrici e l'area in esame.
- In linea generale per tutte le aree ubicate in prossimità di corsi d'acqua occorre rappresentare in pianta e nei profili le distanze del limite della nuova zonizzazione dal confine demaniale su base catastale e dal ciglio superiore di sponda dei corsi d'acqua. **A tale riguardo occorre far presente che, fatte salve le limitazioni più severe derivate dagli esiti della VCI, la previsione dovrà in ogni caso risultare armonizzata con le disposizioni recate dall'art. 96 del R.D. 53/1904, salvaguardando la cosiddetta “fascia di servitù idraulica”, a partire dal limite della nuova zonizzazione, dove generalmente trova luogo anche la vegetazione ripariale.** Va ricordato che alle fasce di pertinenza idraulica, della larghezza minima di 10 misurata sia dal confine catastale che dall'effettivo ciglio di sponda o piede dell'argine (se arginato) del corso d'acqua, nella condizione più sfavorevole, la normativa vigente (R.D. 523/1904, D.Lgs. 152/2006 s.m.i., PAI, PTA, ...) assegna una valenza sotto il profilo idrologico-idraulico oltre a destinarle al mantenimento dei caratteri di naturalità e di qualità ambientale del corso d'acqua, costituendo altresì aree di libero accesso per l'attività di manutenzione e di polizia idraulica.

- Per ogni singola area di previsione soggetta a VCI andrà prodotta la corrispondente asseverazione sulla compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali, mediante compilazione di apposito modello, firmata dal tecnico professionista redattore.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e/o approfondimento circa la pratica in oggetto.
Cordiali saluti

Il Dirigente del Settore
Genio Civile Marche Nord
Ing. Luca Arabi

TD/LAT

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

Sede principale
Ancona – Via Palestro 19

Sede secondaria
Pesaro – Via Mazzolari 4

tel. Centralino 071 8061 – C.F. 80008630420
PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it

AREA GESTIONE RETE

Centro B – Nucleo A

Risposta a nota prot. 1266 del 13.01.2026

Rif. CDG- 0022504 del 13.01.2026

Al **COMUNE DI FABRIANO**

Settore Governo del Territorio

Servizio Urbanistica, Ambiente e Mobilità

Piazzale XXVI Settembre 1997

60044 FABRIANO (AN)

Alla c.a. Ing. Paola Bartolini

protocollo@pec.comune.fabriano.an.it

E p.c. **ALL'AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE**

Sede

Oggetto: Convocazione della Conferenza di Copianificazione e della Valutazione Interistituzionale ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 33 comma 15 della L.R. 19/2023 – Proposta Tecnica Preliminare – Variante parziale al PRG del Comune di Fabriano relativamente alle aree produttive in alcune frazioni, alle aree bianche del capoluogo approvata con Delibera di Consiglio Comunale n° 33 del 26.06.2025. ID 1489.

In riferimento alla richiesta del Comune di Fabriano del 13.01.2026, acquisita agli atti di questa Struttura Territoriale Marche con prot. CDG-0022504 in data 13.01.2026, con cui si chiede l'acquisizione del parere di competenza della Scrivente, alla Variante Parziale al P.R.G. indicata in oggetto;

VISTI:

- Art.16 e l'art. 234 comma 5 del D.L. vo 30.04.1992 n° 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.) e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.M. n° 1404 del 01.04.1968 (richiamato nella circolare Compartimentale n. 16201 del 23.11.2005) Valutata la documentazione tecnica allegata alla pratica;
- La nota Prot. 9461 del 24.06.2024 con cui il MIT ha trasmesso alla Commissione Europea l'elenco delle strade di interesse nazionale (ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D. Lgs. N° 213/2021) in cui è stata inserita l'indicazione della classifica tecnico-funzionale predominante delle tratte stradali;

CONSIDERATO:

- che l'intervento ricade in ambito extraurbano, lungo il tratto della S.S. 76 "Della Val d'Esino" nel dettaglio:
 - Tav. D (variante 03) in carreggiata destra (direzione Ancona) tra i km 6+700 e 7+000;
 - Tav. M (variante 09) in carreggiata sinistra (direzione Perugia) tra i km 16+500 e 17+000;
 - Tav. N (variante 10) in carreggiata destra (direzione Ancona) tra i km 18+200 e 19+200;

Struttura Territoriale Marche

Via Isonzo, 15 - 60124 Ancona T [+39] 071 5091 - F [+39] 071 200400

Pec anas.marche@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



- Tav. O (variante 11) in carreggiata destra (direzione Ancona) tra i km 17+000 e 17+400 (rampe Sv. Fabriano Est);

- che l'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 16 del Codice e 26 (limitazione delle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale) del Regolamento del C.d.S. è subordinata al verificarsi del seguente duplice presupposto: a) delimitazione dei centri abitati prevista dall'art. 4; b) la classificazione delle strade ad opera del Ministero delle Infrastrutture, demandata ad appositi provvedimenti attuativi dall'art. 2, comma 2, che ne individua le tipologie sulla base delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali;
- che per la S.S. 76 "Della Val d'Esino", strada di tipo "B", extraurbane principale, la fascia di rispetto stradale, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Regolamento del C.d.S. è pari a 40 m a partire dal confine stradale*.

Fatto salvo i diritti di terzi, questa Struttura Territoriale Marche esprime il proprio

PARERE TECNICO POSITIVO

alla variante urbanistica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la distanza minima da rispettare per qualsiasi edificazione è di 40 m misurati dal confine stradale* (come definito dall'art. 3 comma 1 punto 10 del C.d.S.);
- all'interno della fascia di rispetto vige il vincolo dell'inedificabilità assoluta da intendersi come divieto alla realizzazione di qualsiasi opera o manufatto, sia interrato che fuori terra;
- la realizzazione di opere a servizio dell'attività, quali, a titolo esemplificativo, strade di servizio, parcheggi, vasche interrate, impianti illuminazione potranno essere realizzate ad una distanza minima di 20 m come sopra indicato, lasciando i primi 20 metri adibiti a solo zona verde;
- la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza e comunque non inferiore a mt. 6,00 misurati dal confine stradale* (come definito dall'art. 3 comma 1 punto 10 del C.d.S.) così come disposto dall'art. 26 comma 6 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada;
- la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati da rispettare per impiantare recinzioni lateralmente alla strada di altezza massima 1 mt. sul terreno, non può essere inferiore ad 1 metro e per altezze superiori sul terreno ad 1 mt. non può essere inferiore a 3 metri misurati dal confine stradale* (come definito dall'art. 3 comma 1 punto 10 del C.d.S.) così come disposto dall'art. 26 comma 7 e 8 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

IL RESPONSABILE AREA GESTIONE RETE

dott. ing. Nicola Nocera

VISTO: IL RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

Ing. Andrea Primicerio

* **Confine stradale** (art. 3 del C.d.S.): limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal piede della scarpata se la strada è in trincea.

Al Comune di Fabriano
Servizio Urbanistica, Ambiente e Mobilità
PEC: protocollo@pec.comune.fabriano.an.it

Risposta alla vs. n. ID1489
Riferimento al ns. prot. n. 33689|23/02/2026

OGGETTO: VAS – Variante parziale al PRG del Comune di Fabriano relativamente alle aree produttive in alcune frazioni, alle aree bianche del capoluogo. Indizione terza conferenza.

Contributo Istruttorio

IN RIFERIMENTO alla richiesta in oggetto specificata, fermo restando quanto precedentemente si conferma quanto precedentemente riportato con ns. nota prot. n. 16322 del 28/01/2026, si trasmette il presente contributo ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 12 - L.R. n. 6/2007 - DGR 179 del 17/02/2025.

PRESA VISIONE della documentazione prodotta in cui si evince che il piano/progetto prevede la Variante al P.R.G. del Comune di Fabriano che prevede la “revisione delle aree industriali localizzate nelle frazioni” e la ripianificazione delle Aree Bianche già classificate come Zone QL1 e QL2 (Zona QL1 – Piastra Logistica 3 Piano Area Vasta (PAV) e Zona QL2 - Incubatore di Impresa 3 Piano Area Vasta (PAV). Asse viario quadrilatero Marche Umbria Deliberazione C.I.P.E. n.101/2006); in estrema sintesi la Variante propone le seguenti riclassificazioni e ripianificazioni:

- Centri frazionali di San Giovanni, San Donato, Cancelli, Serradica, Campodonico, Argignano da zone produttive in zone agricole: ha 28,3485.
- Centro frazionale di Cacciano da zone produttive, in zone “FVC verde con campeggio”: ha 0,8737.
- Nuova area produttiva Fabriano Est: ha 3,0680
- Parte dell’Area Bianca già Zona QL11 ripianificata zone produttiva (D2*): ha 18,6137.
- Parte dell’Area Bianca già Zona QL11 e Zona QL12 ripianificata in zona agricola, in RFI, viabilità e verde di rispetto fluviale: ha 22,5492.
- Area Bianca già Zona QL13 ripianificata zona produttiva D1: ha 7,6122.
- Area Bianca già Zona QL2 ripianificata in zone agricole, ed in parte RFI: ha 16,5931.

CONSIDERATO quanto esposto dal Proponente, il quale ha dichiarato che il progetto non comporta impatti significativi sulla salute della popolazione.

PER QUANTO SOPRA VALUTATO lo scrivente Servizio a tutela della salute della popolazione non ha osservazioni in merito, pertanto si ritiene che il piano/progetto in esame non debba essere assoggettato a VAS, ad ogni buon conto si ritiene opportuno suggerire quanto segue:

Variante n. 04 - Cacciano: Si chiede di fornire puntuale riscontro in merito all’assenza di concrete prospettive di sviluppo o ampliamento da parte dell’azienda attualmente insediata.

In considerazione delle dimensioni dell’attività, si evidenzia che un eventuale incremento produttivo potrebbe comportare la necessità di modifiche non pianificate dell’assetto urbanistico e funzionale dell’area, con possibili ripercussioni sul contesto ambientale e sanitario.

Si ritiene pertanto opportuno acquisire adeguate garanzie circa la non necessità, di ampliamenti dell'area aziendale o di variazioni che possano incidere sulla tutela della salute della popolazione.

Si suggerisce inoltre di valutare la possibilità di destinare ad area FVC (verde e campeggio) un ambito alternativo, tenuto conto delle potenziali interferenze che l'attuale insediamento industriale potrebbe determinare sotto il profilo ambientale e sanitario.

Variante n. 08 - Area Bianca già Zona ex Quadrilatero QL1: In relazione alla presenza del nucleo abitato di via Lamberto Corsi, si ritiene necessario prevedere specifiche prescrizioni in materia di distanze minime, a tutela della popolazione residente.

In particolare, si propone di stabilire una distanza opportuna per l'insediamento di attività classificate come industrie insalubri e di incrementare tale distanza per tutte le attività potenzialmente in grado di arrecare disagio sanitario-ambientale mediante emissioni diffuse, quali, a titolo esemplificativo, impianti a biogas o attività di gestione di rifiuti putrescibili, al fine di prevenire possibili impatti sulla salute, sulla qualità della vita e sul benessere della popolazione.

Inoltre per le attività che verranno insediate si suggerisce di stabilire un limite di concentrazione delle emissioni odorigene di 300 ouE/m³ (Unità Odorigene Europee per metro cubo), quale misura di contenimento dell'impatto olfattivo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere si ricorda che dovranno essere seguite le normative di settore; il presente contributo lascia pur sempre salve e impregiudicate le eventuali valutazioni e osservazioni di altri enti/uffici pubblici.

Il Direttore
UOC ISP Ambiente e Salute
Dr. Andrea Filonzi
(firmato digitalmente)

Istruttoria pratica n. DG_02.03.2026



SETTORE III

3.4 - AREA CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO

3.4.2 - UO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Spett.le

COMUNE DI FABRIANO

protocollo@pec.comune.fabriano.an.it

**e p.c. ALLA REGIONE MARCHE
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E
TERRITORIO
SETTORE VALUTAZIONI E
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
regione.marche.valutazamb@emarche.it**

**ALLA PROVINCIA DI ANCONA
SETTORE IV
AMBIENTE E GOVERNO DEL TERRITORIO**

OGGETTO: Convocazione della Conferenza di Copianificazione e della Valutazione Interistituzionale (CeVI) ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 33 comma 15 della L.R. 19/2023 – Proposta Tecnica Preliminare - Variante parziale al PRG del Comune di Fabriano relativamente alle aree produttive in alcune frazioni, alle aree bianche del capoluogo approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 26/06/2025.

Con riferimento alla comunicazione prot. n. 7789 del 23/02/2026, ns. prot. n. 6399, si conferma quanto già comunicato con ns. nota prot. n. 2982 del 28/01/2026.

Distinti saluti.

LA TITOLARE DI E.Q. AREA VIABILITA'

(Dott. Ing. Monica Ulissi)

Documento informatico firmato digitalmente
Ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Roberto Vagnozzi)

Documento informatico firmato digitalmente
Ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

AB/sb



COMUNE DI GENGA

Provincia di Ancona

PROVVEDIMENTO DEL
DETERMINAZIONE RESP.U.T.-LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 48

Data 28-01-26

N. **78** DEL REGISTRO GENERALE

Oggetto: Parere favorevole in qualità di Soggetto Competente in Materia Ambientale (SCA) - Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ex art. 33, comma 15 della L.R. 19/2023 - Proposta Tecnica Preliminare di Variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Fabriano relativamente alle aree produttive in alcune frazioni e alle aree bianche del capoluogo.

Genga li, 28-01-26

Il Responsabile del Servizio

N. Reg.88

Il sottoscritto Messo Comunale, addetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio,
A T T E S T A
che la presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio on line comunale,
come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni
consecutivi dal 29-01-2026 al 13-02-2026

Dalla Residenza Comunale, li 29-01-2026

Il responsabile
GORI ILARIA

OGGETTO Parere favorevole in qualità di Soggetto Competente in Materia Ambientale (SCA) - Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ex art. 33, comma 15 della L.R. 19/2023 - Proposta Tecnica Preliminare di Variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Fabriano relativamente alle aree produttive in alcune frazioni e alle aree bianche del capoluogo.

Il Responsabile del III Servizio

Premesso che:

- Il Comune di Genga, quale Soggetto Competente in Materia Ambientale (SCA) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e in qualità di comune confinante con il Comune di Fabriano, è stato individuato fra gli enti da consultare per la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica relativa alla proposta tecnica preliminare di variante al PRG del Comune di Fabriano.

Questa qualità di SCA deriva dal fatto che parte dell'area oggetto di variante, specificatamente l'area produttiva a carattere sovracomunale denominata "Area E" del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC), rientra nella competenza territoriale anche del Comune di Genga, essendo ubicata in area confinante.

Che il Comune di Fabriano ha seguito la seguente procedura:

- Fase 1: Deliberazione e Approvazione della Proposta Tecnica Preliminare. Il Comune di Fabriano, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26 giugno 2025 (esecutiva dal 17 luglio 2025), ha approvato la Proposta Tecnica Preliminare di Variante parziale al PRG vigente, corredata della Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 33, comma 15 della L.R. 19/2023. La variante è stata redatta coerentemente al comma 15 dell'art. 33 della Legge Regionale 19 del 30 novembre 2023 "Norme della Pianificazione per il Governo del Territorio" e ai contenuti dell'Allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1188 del 29 luglio 2024.

- Fase 2: Comunicazione e Deposito Pubblico

Con nota prot. n. 28181 del 14 luglio 2025, il Comune di Fabriano ha trasmesso la Proposta Tecnica Preliminare a tutte le amministrazioni con diritto di voto e ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Copianificazione e Valutazione Interistituzionale (CeVI), come previsto dalla L.R. 19/2023. La Proposta Tecnica Preliminare è stata depositata in libera visione presso la segreteria del Comune per 30 giorni consecutivi (dal 14 agosto 2025 al 13 agosto 2025), con apposito avviso affisso presso la sede municipale e pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente, oltre che nella sezione "Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio". Nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni dal pubblico (come documentato dalla nota di comunicazione prot. n. 34324 del 01 settembre 2025).

- Fase 3: Verifica di Assoggettabilità a VAS

Con nota prot. n. 28198 del 14 luglio 2025, il Comune di Fabriano ha comunicato all'Autorità Competente in materia di VAS (Provincia di Ancona) l'avvenuta approvazione della Proposta Tecnica Preliminare, al fine di condividere la proposta dell'elenco dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCA) ai sensi del D.Lgs. 152/2006. L'Autorità Competente ha successivamente comunicato, con nota prot. n. 31012 del 04 agosto 2025, la condivisione dell'elenco completo dei SCA, nel quale è stato incluso anche il Comune di Genga.

- Fase 4: Richieste Integrative e Documentazione

La Regione Marche ha richiesto, con nota prot. n. 32022 del 11 agosto 2025, chiarimenti e documentazione integrativa a seguito del controllo formale della completezza documentale.

La Provincia di Ancona ha richiesto, con nota prot. n. 32508 del 13 agosto 2025, l'analisi dell'interferenza e della congruenza con il progetto "Pedemontana Nord Marche – tratto

Sassoferrato-Fabriano". Il Comune di Fabriano ha provveduto a trasmettere i chiarimenti e la documentazione integrativa richiesta, con note prot. n. 46372 del 17 novembre 2025 e prot. n. 49133 del 05 dicembre 2025.

- Fase 5: Convocazione della CeVI

Con provvedimento del 13 gennaio 2026, il Comune di Fabriano ha convocato la prima seduta della Conferenza di Copianificazione e Valutazione Interistituzionale (CeVI) per il giorno 29 gennaio 2026 alle ore 10:00, per l'esame della Proposta Tecnica Preliminare della Variante parziale al PRG.

Viste le seguenti caratteristiche delle varianti proposte:

Obiettivi e Contenuti: La Variante al PRG del Comune di Fabriano propone:

1. Riclassificazione di aree produttive nelle frazioni (San Giovanni, San Donato, Cancelli, Serradica, Campodonico, Argignano) da zone D1/D1a in zone agricole Ea, per complessivi ha 28,3485;
2. Riclassificazione dell'area di Cacciano da zona D1a a zona FVC (verde con campeggio) per ha 0,8737;
3. Nuova area produttiva "Fabriano Est" per ha 3,0680, in adiacenza all'attuale Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP);
4. Ripianificazione delle Aree Bianche ex-Quadrilatero:
 - o Zona QL11 (parte): ripianificata in zona produttiva D2* (ha 18,6137)
 - o Zone QL11/QL12 (parte): ripianificata in zona agricola, RFI, viabilità e verde di rispetto fluviale (ha 22,5492)
 - o Zona QL13: ripianificata in zona produttiva D1 (ha 7,6122)
 - o Zona QL2: ripianificata in zone agricole e RFI (ha 16,5931)

Sostenibilità della Variante: La Variante mantiene la quantità complessiva delle aree produttive sostanzialmente identica: dalle attuali 29,2222 ha si passerà a 29,2939 ha post-variante, dimostrando che non aumenta la capacità insediativa teorica. La variante non comporta incremento della pressione urbanistica territoriale ed è conforme ai dettami del D.M. 1444/68, del Piano Paesistico Ambientale Regionale e del Piano di Assetto Idrogeologico.

ANALISI AMBIENTALE

Screening VAS: La Verifica di Assoggettabilità a VAS ha evidenziato:

- Assenza di interferenze con Rete Natura 2000: Le zone SIC, ZPS o altre aree protette risultano a distanza significativa dall'area oggetto di variante e non interferiscono con il piano medesimo;
- Conformità ai piani sovraordinati: La variante risulta coerente con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, il Piano Paesistico Ambientale Regionale e il Piano di Assetto Idrogeologico;
- Aspetti botanico-vegetazionali: Lo studio specialistico del Dott. Agronomo Samuele Mencaroni ha verificato che le proposte di trasformazione sono sviluppate nel rispetto della componente vegetale e della biodiversità dei luoghi;
- Aspetti geologico-geomorfologici: La perizia del Dott. Geologo Fabrizio Mantoni ha confermato la compatibilità dell'intervento con le caratteristiche del contesto;
- Aspetti idraulici: La variante garantisce la compatibilità e l'invarianza idraulica, in conformità alle normative vigenti.

Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla variante proposta con le seguenti motivazioni:

1. Coinvolgimento tempestivo e trasparenza: La procedura ha seguito scrupolosamente le fasi previste dalla L.R. 19/2023 e dalla D.G.R. 1188/2024, garantendo trasparenza nella comunicazione e deposito pubblico della documentazione;
2. Documentazione completa: Gli elaborati prodotti (Relazione Tecnico Illustrativa, Verifica di Assoggettabilità a VAS, Perizie Specialistiche botanico-vegetazionali e geologiche) sono esaustivi e rispondono ai requisiti normativi;
3. Sostenibilità ambientale: La variante mantiene equilibrio tra sviluppo economico e tutela ambientale, non aumentando la pressione urbanistica complessiva;
4. Conformità normativa: La variante risulta pienamente conforme ai piani e programmi sovraordinati, incluso il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che riconosce l'Area E come area produttiva sovracomunale;
5. Assenza di interferenze critiche: Non emergono conflittualità significative con le competenze territoriali del Comune di Genga; anzi, la riqualificazione delle aree frazioni in zone agricole rappresenta un aspetto positivo dal punto di vista paesaggistico e ambientale;
6. Qualità della documentazione tecnica: Gli studi specialistici allegati garantiscono che gli interventi rispettano i caratteri botanici, vegetazionali e geologici del territorio;
7. Procedura di partecipazione istituzionale: La convocazione della CeVI prevista per il 29 gennaio 2026 permetterà ulteriori valutazioni congiunte e una corretta armonizzazione tra i diversi enti interessati.

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Accertato che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

D E T E R M I N A

- 1) La premessa é parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito riportata integralmente.
- 2) Si esprime PARERE FAVOREVOLE, per quanto di competenza del Comune di Genga, in qualità di Soggetto Competente in Materia Ambientale, sulla Proposta Tecnica Preliminare di Variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Fabriano, relativamente alle aree produttive in alcune frazioni e alle aree bianche del capoluogo, nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ex art. 33, comma 15 della L.R. 19/2023.
- 3) disporre ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 la pubblicazione sull'albo pretorio on line del sito web del Comune di Genga;
- 4) Dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7.8.1990, n.241, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto procedimentale é il III^ Servizio e che il Responsabile del procedimento é l'ing. Paolo Loretelli.
- 5) Dare atto che il presente provvedimento non comporterà impegno di spesa a carico del bilancio dell'Ente.

Genga li 28.01.2026

Il Responsabile del III Servizio

Comune di Fabriano Prot.0008256-26/02/2026-D451-PG-0187-00060009-A 0222-0222-0089-0081-0221

COMUNE DI SASSOFERRATO

Provincia di Ancona

✉: Piazza Matteotti, 1 - 60041 Sassoferato (AN)

Tel : 0732/9561 Fax : 0732/956234

www.comune.sassoferato.an.it

AREA 3 – TECNICA

Protocollo n. _____
P.E.C.

Sassoferato, li 16/02/2026

COMUNE DI FABRIANO

Settore Governo del Territorio

Servizio Urbanistica, Ambiente e Mobilità

Pec: protocollo@pec.comune.fabriano.an.it

OGGETTO: Convocazione della Conferenza di Copianificazione e della Valutazione Interistituzionale (CeVI) ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 33 comma 15 della L.R. 19/2023 – Proposta Tecnica Preliminare - Variante parziale al PRG del Comune di Fabriano relativamente alle aree produttive in alcune frazioni, alle aree bianche del capoluogo approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 26/06/2025 – ID 1489. – CONTRIBUTO ISTRUTTORIO COMUNE DI SASSOFERRATO.

In riferimento alla Vs. nota protocollo n. 1266/2026, acquisita al Ns. protocollo n. 774 del 13/01/2026, concernente l'oggetto, il sottoscritto Ing. Maurizio Geraci quale Sindaco pro tempore del Comune di Sassoferato delego, in rappresentanza di questo Comune, il Geom. Alioscia Sartarelli, Responsabile di Procedimento dello Sportello Unico per l'Edilizia, a partecipare alla riunione della Conferenza di Copianificazione e della Valutazione Interistituzionale (CeVI) indetta per il giorno 29/01/2026 alle ore 10:00.

Vista la Vs. nota protocollo n. 3899 del 29/01/2026, acquisita al Ns. protocollo n. 2003 del 29/01/2026, con la quale si convocava la seconda seduta della I° Conferenza di Copianificazione e della Valutazione Interistituzionale (CeVI), ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 33 comma 15 della L.R. 19/2023, per il giorno 17/02/2026 alle ore 10.00;

Considerato che la Variante propone le seguenti riclassificazioni e ripianificazioni:

- Centri frazionali di San Giovanni (1), San Donato (2), Cancelli (3), Serradica (5), Campodonico (6), Argignano (7) da zone produttive in zone agricole: ha 28,3485.
- Centro frazionale di Cacciano (4) da zona produttiva, in zone "FVC verde con campeggio": ha 0,8737.
- Nuova area produttiva Fabriano Est (11): ha 3,0680
- Parte dell'Area Bianca (8) già Zona QL11 ripianificata zone produttiva (D2*): ha 18,6137.
- Parte dell'Area Bianca (8) già Zona QL11 e Zona QL12 ripianificata in zona agricola, in RFI, viabilità e verde di rispetto fluviale: ha 22,5492.

- Area Bianca già Zona (9) QL13 ripianificata zona produttiva D1: ha 7,6122.
- Area Bianca già Zona (10) QL2 ripianificata in zone agricole, ed in parte RFI: ha 16,5931.

Preso atto che per la Variante n.7 relativa alla zona industriale a carattere sovra-comunale di Argignano si prevede la trasformazione da zona produttiva in zona agricola;

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza di questo Comune, si esprime parere favorevole alla variante parziale al PRG del Comune di Fabriano di cui all'oggetto.

Tanto si doveva, distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3 - TECNICA
(Geom. Elio Montalbini)

EM.as